

COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AMMINISTRATIVO Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE N° 152 DEL 29/10/2018
REGISTRO GENERALE N° 1058 DEL 30-10-2018

OGGETTO: Concessione aspettativa ai sensi dell'art. 39 CCNL del 21/05/2018 al dipendente Pisani Salvatore per il periodo dal 30/10/2018 al 07/12/2018.

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta del 08/10/2018, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n° 30769, del dipendente tempo pieno- periodo indeterminato- Pisani Salvatore, nata a Scicli il 24/11/1962, con la qualifica di Agente di Polizia Municipale, Cat. C, assegnato al Settore III Entrate e Finanze il quale chiede la concessione di un periodo di aspettativa senza retribuzione dal 22/10/2018 al 07/12/2018 (34 giorni);

Visto l'art. 39 del CCNL del 21/05/2018 "Aspettativa per motivi familiari e personali":

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comperto.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per assenze per malattia.
4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali".

Dato atto che, in relazione alle citate norme contrattuali, sussiste la possibilità di accogliere l'istanza rispetto alla quale va tuttavia valutata la compatibilità della concessione dell'aspettativa con le esigenze organizzative o di servizio dell'Ente, ed in particolare del Settore III Entrate e Finanze;

Verificato che il dipendente nel triennio non ha fruito di dodici mesi di aspettativa non retribuita;


Ritenuto di dover collimare, in forza del principio di bilanciamento degli interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico con le esigenze personali e familiari del dipendente che ha presentato la richiesta e considerato, in merito, che:

- a) quanto all'interesse pubblico al regolare funzionamento dell'Ente e, in particolare, del Settore III Entrate e Finanze la concessione dell'aspettativa potrà comportare, in caso di necessità, lo svolgimento di lavoro straordinario da parte di altri dipendenti;
- b) quanto all'interesse privato dell'istante si evidenzia come sia opportuno venire incontro alle richieste del dipendente gravato da necessità personali e familiari che giustificano la richiesta.

Vista la nota prot. n. 31288 del 11/10/2018 con la quale è stato richiesto il parere di competenza per la concessione della sopracita aspettativa al Capo Settore Settore III Entrate e Finanze;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Settore di appartenenza, Dott.ssa Grazia Maria Galantii, in data 25/10/2018 prot. N° 3346 pervenuta allo scrivente Settore in data 29/10/2018.

Ritenuto di accogliere per le motivazioni sopra indicate, la domanda di aspettativa conseguentemente a far data dal giorno successivo all'acquisizione del suddetto parere (dal 30/11/2018 al 07/12/2018 per un totale di 28 giorni) con diritto alla conservazione del posto nella medesima categoria e profilo professionale, senza però percepire retribuzione, senza decorrenza dell'anzianità o maturazione di ferie o di altro beneficio previsto dalle norme vigenti in caso di effettivo servizio;



Vista la determina sindacale n.50 del 29/12/2017 e successiva modifica ed integrazione n. 01 del 05/01/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera E del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti di amministrazione e gestione del personale;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.li - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267e ss.mm.li- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di concedere** un periodo di aspettativa per motivi familiari, senza retribuzione, dal 30/11/2018 al 07/12/2018 (28 giorni) al dipendente tempo pieno- periodo indeterminato- Pisani Salvatore, nato a Scicli il 24/11/1962, con la qualifica di Agente di Polizia Municipale, Cat. C, assegnato al Settore III Entrate e Finanze, in accoglimento della richiesta del 08/10/2018, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n° 30769;
2. **Di disporre che:**
 - l'Amministrazione Comunale, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato;
 - qualora venissero meno i presupposti che hanno giustificato la concessione del periodo di aspettativa, la dipendente potrà riprendere servizio, di propria iniziativa, comunicando l'anticipo rientro;
 - la malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima, anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero (Aran ral 900-11/A3);
 - durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumuli di impieghi (Art. 53 D. Lgs. 165/2001);
 - durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
 - il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione economica e giuridica e del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
3. **Di dare atto:**
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che la presente sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
4. **Di trasmettere** copia della presente al dipendente interessato, al Capo Settore Settore III Entrate e Finanze Dott.ssa Grazia Maria Galanti e all'ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giovanni Parisi)



IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)

(Handwritten signature of Dott.ssa Valeria Drago)